



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile

A scioglimento della riserva, nel procedimento civile ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. **R.G.** [REDACTED] e promosso da [REDACTED]

il Giudice

esaminati atti e documenti del procedimento;

rilevato *in primis* che la narrativa del ricorso introduttivo appare in verità generica e sibillina, con specifico riferimento al titolo giuridico dell'azione di responsabilità svolta, che non viene specificato se contrattuale o extracontrattuale; ad ogni modo, potrebbe optarsi per una qualificazione nel primo senso, in virtù sia del principio dell'interpretazione della domanda, sia del canone *iura novit curia*;

osservato quindi, al di là del carattere pure esplorativo del contenuto del ricorso (e così del quesito al c.t.u. proposto), che l'onere di allegazione dell'inadempimento qualificato – che notoriamente grava su chi agisce per responsabilità professionale da attività sanitaria - potrebbe ritenersi soddisfatto con la produzione del parere medico-legale di parte in atti;

considerato tuttavia che la relazione del medico legale dr. [REDACTED] – dimessa dagli stessi ricorrenti - è abbastanza chiara, oltre che intrinsecamente attendibile e coerente, né ha costituito oggetto di rilievi o contestazioni di sorta da parte degli stessi istanti; è noto, del resto, che ben può il giudice civile utilizzare le risultanze del procedimento penale, pur non essendone vincolato (al di fuori dei tassativi casi previsti dagli artt. 651 e 652 c.p.p.), tanto più considerando le peculiari garanzie proprie di tale ambito (in generale, v. ad es., Cass. civ. sez. III 20/01/1995, n. 623, secondo cui “*Il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che la relativa documentazione sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata*”; v. altresì, sulla utilizzabilità degli elementi acquisiti in sede penale, Cass. 10825/16, 840/15, 569/15, 4652/11, 5009/09, 11157/96, nonché, in tema di patteggiamento, Cass. pen. sez. un. 7/92, Cass. civ. 30328/17, 4804/12, 12763/11, 8127/09, 5784/98; ed ancora, Cass. sez. lav. 2168/13 ammette persino l'utilizzo anche delle “*dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p.*”); in effetti, se è anche vero che il giudizio penale in punto responsabilità non vincola il giudice civile, è altresì vero che il C.T. del P.M. non si è limitato ad escludere la colpa del personale sanitario coinvolto nel caso in esame - il che non basterebbe di per sé ad esonerarlo da responsabilità civile, ove qualificabile come contrattuale (dove infatti la colpa sarebbe in sostanza presunta) -

bensì il predetto C.T. ha pure escluso chiaramente ed inequivocabilmente la sussistenza del nesso eziologico; nesso che il danneggiato in sede civile è tenuto pur sempre a provare, oltre che ad allegare; ritenuto dunque inutile l'incombente richiesto; considerato infine che le spese seguono la soccombenza, con liquidazione ai sensi del D.M. 55/14, ed anche con le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1, stante l'obiettiva esiguità delle attività svolte;

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti a rifondere le spese delle parti resistenti, liquidate in € 900 per ciascuna, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge.

Si comunichi

Trieste, 23/12/2020

Il Giudice

dott.ssa Anna Lucia Fanelli